

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (4599); e delle abbinata proposte di legge: Mazzuca: Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (382); Mussolini: Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenni (593); Mussolini: Norme in materia di violenza sessuale sui minori (726); Butti: Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (953); Massidda ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1029); Foti: Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile (1346); Marras e Vitali: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1489); Deodato e Bondi: Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori (2038); Burani Procaccini ed altri: Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi

alla pedofilia (2415); Francesca Martini ed altri: Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori (2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (2669); Cè ed altri: Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile (2864); Cima ed altri: Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet (3122); Francesca Martini ed altri: Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno (3235); Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311); Buttiglione ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382); Mussolini: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408); Prestigiacomo: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenni » (593); Mussolini: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726); Butti: « Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori » (953); Massidda ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029); Foti: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346); Marras e Vitali: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1489); Deodato e Bondi: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038); Burani Procaccini ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415); Francesca Martini ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422); Cirielli ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia » (2521); Pecorella: « Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero » (2669); Cè ed altri: « Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile » (2864); Cima ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet » (3122); Francesca Martini ed altri: « Norme per favorire una corretta

utilizzo della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno » (3235); Milanese e Antonio Russo: « Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale » (3691); Santori ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299); Perrotta: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (4466); Francesca Martini ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

Avverto che ai progetti di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 5845 d'iniziativa dei deputati Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia », assegnata alla Commissione giustizia in sede legislativa, per consentire alla medesima di procedere all'abbinamento ai progetti di legge all'ordine del giorno.

Ricordo che, nella seduta del 18 maggio scorso, la Commissione Giustizia ha esaminato gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al nuovo testo del disegno di legge C. 4599, adottato come testo base. In particolare, sono stati approvati in linea di principio gli emendamenti 1.1 del relatore, Anedda 1.100 e 2.2, 4.100, 4.1 e 4.2 del relatore, Anedda 4.3, 6.100, 7.1, 9.100, e 12.100 del relatore, Fanfani 18.2, Mazzoni 18.1, Burani Procaccini 20.54 (seconda formulazione), 20.13, 21.1 (seconda formulazione), 21.3 e 21.4 del relatore.

Colleghi, nel prendere atto dell'esistenza di altri profili critici emersi nel corso di un'ulteriore riflessione sulla delicata materia della lotta alla pedofilia, anche alla luce di recenti fatti di cronaca giudiziaria e dell'esigenza — rappresentata dal ministro Prestigiacomo — di valutare l'opportunità di apportare conseguenti miglioramenti al provvedimento al nostro

esame, ritengo necessario richiamare l'attenzione della Commissione ancora su due questioni determinanti.

La prima, di natura prevalentemente tecnica, è probabilmente la più semplice da risolvere. Come loro ricorderanno, il testo del provvedimento al nostro esame, mentre prevede l'applicazione di una pena accessoria — comportante l'interdizione perpetua da incarichi in strutture scolastiche, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori — per i condannati di reati di prostituzione minorile, pedofilia e pedopornografia, non considera la possibilità di iscrivere la richiamata pena accessoria nel casellario giudiziario nel caso in cui essa consegua al patteggiamento. In realtà, non avrebbe senso prevedere una pena accessoria diretta ad avvertire coloro che intendessero assumere in futuro il soggetto condannato per uno dei delitti indicati dal provvedimento in mancanza della possibilità — per il datore di lavoro — di venire concretamente a conoscenza di ciò. Tale problema sarebbe però risolvibile prevedendo menzione obbligatoria nel casellario giudiziario anche nel caso di patteggiamento per i suddetti reati.

L'altra questione da affrontare, scaturita da un fatto occasionale, assume per noi un particolare rilievo. L'occasione è stata fornita dall'operazione investigativa che ha condotto alla scoperta del sito pedopornografico da cui centinaia di frequentatori — individuati e indagati — scaricavano materiale illegale (in alcuni casi di particolare gravità, la detenzione di materiale riguardava il possesso di migliaia di fotografie pedopornografiche). La vicenda ha innescato un dibattito in ordine all'eccessiva mitezza di alcune pene e alla possibilità di patteggiare le stesse.

Fatta questa premessa, pregherei il ministro Prestigiacomo di intervenire, per rappresentare a tutti i colleghi della Commissione la sua posizione al riguardo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Signor presidente, ritengo che la Commissione debba riflet-

tere sull'opportunità di intervenire ancora sul testo in esame, evitando in questo modo di trasmettere al Senato un progetto che sarebbe comunque necessario modificare. Da parte nostra, del resto, abbiamo cercato di svolgere un lavoro che fosse il più completo possibile, per fare in modo che anche nell'altro ramo del Parlamento l'*iter* del provvedimento procedesse con agevolezza.

Pertanto, reputo costituisca un atto di grande serietà portare e sviluppare in Commissione ulteriori riflessioni che, pur pervenute successivamente, siano fondate e meritevoli di approfondimento. Si badi che nessuno vuole imporre alcunché, né mettere la Commissione o la relatrice del provvedimento di fronte ad una decisione già assunta: su questa disciplina, infatti, sin dall'inizio abbiamo lavorato in modo assolutamente concordato, con continui incontri *a latere* dell'attività che in Commissione è stata svolta. La relatrice stessa può darne conferma. E per assicurare maggiore completezza al nostro lavoro, ci siamo anche confrontati con gli esperti delle altre amministrazioni. Ritengo che i problemi posti siano reali, dato che la previsione di una pena accessoria significativa come l'interdizione da ogni luogo frequentato prevalentemente da bambini, di cui non vi sia traccia nella fedina penale, risulta sostanzialmente inutile: un soggetto che abbia patteggiato e si trovi nella condizione di cercare un impiego, potrà mostrare — qualora gliene fosse fatta richiesta — un certificato penale che risulterà assolutamente pulito.

In altri termini, appare opportuno apportare correzioni al testo in esame (potrà essere la stessa relatrice a farlo; il Governo, da parte sua, potrà riservarsi di presentare in questa sede opportuni emendamenti). Comunque si intenda procedere, ritengo sia possibile discutere e trovare una soluzione comune.

Vorrei inoltre evidenziare che escludere alcuni reati dal patteggiamento è stato il risultato, forse, di una mediazione un poco frettolosa; effettivamente, nell'emendamento governativo avevamo previsto tutti i reati, sia per motivi di sistematicità sia per

ragioni legate a considerazioni sulla gravità dei reati commessi in cui la vittima fosse un bambino, cioè dei casi di violenza sessuale.

Avere escluso dal patteggiamento, con la mediazione basata sulla pena, tutti i reati con pena superiore a tre anni, di fatto ha significato ammettere al patteggiamento stesso la detenzione di materiale pedopornografico, la cessione e l'offerta di questo, nonché, a mio parere, la prostituzione minorile, laddove chi se ne avvalga sia maggiorenne. Su questo, prego tutti voi di riflettere. Il caso riportato oggi dagli organi di stampa ci pone, infatti, di fronte ad una questione seria. La vicenda di un incensurato che si trovi nelle condizioni di scaricare una singola fotografia da Internet è ben diversa da quella di un soggetto che — con atteggiamenti morbosi — scarichi 87 mila foto da siti pornografici nei quali non si sarà certo casualmente imbattuto, riuscendo allo stesso modo a farla franca. Infatti, il rischio concreto è che la pena prevista — fino ad un massimo di tre anni — si traduca, di fatto, in virtù del patteggiamento e degli sconti di pena, nel pagamento di una semplice multa, senza che alcunché risulti nella fedina penale. Ciò significherebbe vanificare tre anni del nostro lavoro, licenziando un testo inadeguato a fronteggiare un caso che indigna profondamente tutti noi, e solleva intensi dibattiti come dimostrano le pagine riservate a questo problema dal *Corriere della Sera*.

Dico questo non per inseguire i fatti di cronaca, ma per il rilievo dell'argomento trattato e l'urgenza dell'intervento: di fronte ad una questione così delicata, alle sollecitazioni rivolte da giuristi di un certo livello al ministro che sta seguendo in Parlamento l'*iter* di un provvedimento dedicato proprio a quella materia, ritengo ineludibile intervenire, approfondendo i problemi di cui si discute. Ritenendo fondate le mie considerazioni, non ho potuto far altro che rappresentarle in Commissione, essendo giusto discuterne. Di fronte alla presenza di problemi così gravi non possiamo essere sordi o ciechi, semplice-

mente perché si è ormai arrivati ad un certo punto dell'*iter* di un provvedimento.

FRANCESCO BONITO. Nonostante l'intervento del ministro, noi ribadiamo e confermiamo la posizione di forte perplessità rispetto alle modalità con cui stiamo sviluppando la fase di cognizione, in sede legislativa, del provvedimento al nostro esame. Nessun dubbio sulla circostanza che, allorché — lavorando in Commissione o in Assemblea — si concretizzi la possibilità di migliorare un testo esaminato, sarebbe nostro dovere intervenire, migliorare quel provvedimento, ed emendarlo. In questo caso, però, il problema è un altro. Stiamo parlando di un'indagine delicatissima, a cui la stampa ha dato giustamente risonanza, rendendo note informazioni su fatti di una gravità tale da riverberarsi sulle nostre coscienze di legislatori e sull'andamento dei nostri lavori. Vi è un antico brocardo, caro ai giuristi, in forza del quale *nemo iudex in re propria*, ovvero nessuno può giudicare rispetto ad un problema a lui tanto, troppo vicino.

Dico questo perché credo che da parte nostra occorra recuperare una forte posizione di indipendenza di giudizio, affinché esso sia scevro da ogni condizionamento pur giustificabile. La forza e l'autorevolezza del legislatore, infatti, debbono essere tali da consentirgli di mantenere compostezza di intelletto. Signor ministro, il suo intervento appena concluso ci ha colpiti per un verso e, per l'altro, anche lasciati sgomenti, precisamente laddove ella ha voluto sottolineare che, verosimilmente, alla disciplina del patteggiamento, inserito nel testo, la Commissione sarebbe pervenuta con una certa « fretteolosità ». Ella non ha frequentato con assiduità — essendosi occupata di altro, naturalmente — la nostra Commissione ma...

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. La fretteolosità è stata del resto confermata dall'approvazione in linea di principio dell'emendamento 12.100 del relatore, volto a sostituire proprio la disposizione sul patteggiamento di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame...

FRANCESCO BONITO. A questo punto, dopo aver provato sgomento, mi considero parte lesa rispetto ad un atteggiamento insultante.

Signor ministro, le stavo dicendo che la Commissione sta trattando il patteggiamento in linea generale e i limiti che esso dovrebbe contemplare, da almeno sette o otto anni. Le potrei evocare una decina di provvedimenti (tutti relativi alla disciplina di fattispecie di reato particolarmente delicate) sui quali la Commissione, in modo autorevole, si è sempre puntualmente e sistematicamente espressa adducendo motivazioni in ordine all'opportunità e alla necessità di mantenere, in linea generale, la disciplina del patteggiamento; tra l'altro, ci siamo anche chiesti fino a che punto fosse giusto derogare all'applicazione dei riti alternativi. Su quest'ultimo punto il presidente potrebbe fungere da maestro, giacché è stato autorevole interprete di questo tipo di dibattiti.

Nonostante il suo contrario avviso, abbiamo replicato allo stesso modo anche per quanto concerne la disciplina penale che stiamo trattando con molta difficoltà. In questa sede, e a margine di tali fattispecie di reato, abbiamo dovuto considerare se fosse giusto o meno giusto applicare, in linea generale, l'istituto del patteggiamento e se fosse utile o meno...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, mi dispiace interromperla ma è imminente l'inizio della chiama dei deputati per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

FRANCESCO BONITO. In considerazione dei nuovi temi proposti, riterrei opportuno aggiornare la discussione per ulteriori riflessioni.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15,25.

PRESIDENTE. Ricordo, al ministro Prestigiaco e agli onorevoli presenti, che si sono poste due questioni, sulla

prima delle quali - data la natura degli interventi ai quali fino ad ora abbiamo assistito - credo non si siano registrati particolari dissensi.

Ricordo che abbiamo derogato alla regola secondo cui in caso di patteggiamento non si applicano le pene accessorie; ciò, per evitare che colui il quale sia stato condannato - anche in seguito a patteggiamento - per aver commesso certi fatti possa frequentare determinati ambienti come, ad esempio, una scuola. In ogni caso, ci siamo dimenticati che la norma relativa al casellario giudiziario prevede solo l'iscrizione delle sentenze di condanna.

Pertanto, ci sembrava opportuno prevedere espressamente che, allorché vi sia un patteggiamento con l'applicazione della sanzione accessoria, questa venga iscritta nel registro, in modo che sia conoscibile per un eventuale datore di lavoro - si pensi al caso dell'assunzione di un soggetto, che abbia commesso i delitti di cui si discute, in una struttura scolastica privata - l'esistenza e l'applicazione di quella pena. Ritengo che una simile previsione sia del tutto ragionevole.

CAROLINA LUSSANA. Signor presidente, condivido le riflessioni svolte dal ministro; pertanto, considerate le perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 12 del testo in esame, riterrei opportuno fissare un termine ulteriore per la presentazione di emendamenti.

GIOVANNI KESSLER. Signor presidente, ritornando per un attimo alle sue parole, parliamo dell'iscrizione delle sentenze di patteggiamento sul certificato penale a richiesta dell'interessato solo nei casi di patteggiamento allargato o di forma di patteggiamento, relativamente ai reati di cui si discute?

SERGIO COLA. La questione, onorevole, non può che porsi per il patteggiamento al di sotto dei due anni, mi pare che di questo si stia parlando...

PRESIDENTE. Colleghi, forse non abbiamo ben presente quale sia la situa-

zione. Nel testo al nostro esame è stato previsto che, anche in caso di patteggiamento, allargato o meno, si applichi la sanzione accessoria dell'interdizione. Alla luce dell'attuale formulazione del provvedimento, si è però presentato un problema. L'applicazione della sanzione accessoria è diretta ad avvertire i terzi che un certo soggetto, condannato per reati di pedofilia, è stato interdetto da alcune funzioni. Perché la norma abbia senso, occorre però che i terzi siano a conoscenza dell'interdizione medesima e, perché ciò si verifichi, l'interdizione dovrebbe risultare dal casellario giudiziario. Spero di avere chiarito il mio pensiero.

SERGIO COLA. Presidente, vorrei ricordare che è stata apportata una modifica, con riferimento all'ipotesi del patteggiamento allargato, con cui si è stabilito che, al di sopra dei 2 anni, non è previsto beneficio alcuno a livello di pena accessoria, prevedendo comunque che la condanna risulti nel certificato penale.

PRESIDENTE. Sul certificato penale non figura mai, perché l'articolo...

GIOVANNI KESSLER. L'articolo 689, secondo comma, del codice di procedura penale — oggi sostituito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti — al primo comma, lettera e), prevede che nel certificato penale richiesto dall'interessato siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali (ciò significa tutti i tipi di patteggiamento). Dico questo in risposta non a lei presidente, ma all'onorevole Cola.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia chiara, colleghi. Abbiamo previsto per tutte le forme di patteggiamento relative ai reati in esame la possibilità di applicare la pena accessoria. Ci siamo

posti il problema che i terzi ne siano informati, e l'unico modo farlo è quello di riportare la condanna a tale pena nel casellario giudiziario.

AURELIO GIRONDA VERALDI. L'iscrizione è prevista anche in assenza di pena accessoria?

PRESIDENTE. L'applicazione di pene accessorie è prevista sempre per questi reati.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Soltanto per questi reati, mentre restano ferme le altre ipotesi...

PRESIDENTE. Sì. Poiché si applica sempre la pena accessoria, il problema è di comunicare la sua presenza. Abbiamo finalmente chiarito il punto di discussione, sul quale ritengo non vi sia dunque motivo di dissenso.

La questione più controversa riguarda, invece, il secondo aspetto, correlato ai fatti di cronaca giudiziaria di questi giorni, ampiamente evidenziate dagli organi di stampa, relativamente alle operazioni investigative che hanno condotto alla scoperta di un sito dal quale era possibile scaricare materiale pedopornografico (187 sono le persone attualmente indagate). Sono stati ricordati episodi passati da parte del ministro, tra cui il caso di un soggetto trovato in possesso di migliaia di fotografie pedopornografiche, il quale, attraverso il patteggiamento, non avrebbe sostanzialmente scontato alcuna condanna.

Il ministro stesso ha evidenziato il problema a riguardo, come pure lo hanno fatto gli autorevoli esperti intervenuti nel dibattito riportato dagli organi di stampa, pronunciatisi sull'opportunità di escludere dal patteggiamento — come è stato fatto, del resto, per una serie di altri reati — anche la detenzione di materiale e merce pedopornografica. Tale orientamento è dovuto al fatto che — a torto — si tende a ritenere il patteggiamento una forma di clemenza nei confronti del soggetto interessato: se talvolta lo è, ciò consegue, in

realtà, ad un cattivo uso dell'istituto da parte dei giudici, i quali — pur di liberarsi dei processi — ne danno malamente applicazione.

A fronte dei problemi evidenziati, si configurano diverse possibilità di soluzione, una delle quali è appunto includere questi reati tra quelli per cui si è ritenuto di non prevedere la possibilità di ricorrere al patteggiamento stesso. Un'altra soluzione è quella di prevedere delle forme di aggravanti, di fronte a casi di particolare entità, in modo che la pena non sia inferiore ad un certa soglia; ciò permetterebbe al giudice di valutare le diverse fattispecie che possono in concreto verificarsi.

Personalmente, ritengo necessario che la Commissione si ponga non solo il problema del detentore di 800 mila fotografie, ma anche quello di chi si trovi in possesso di una foto soltanto, e della sua sottoposizione ad un processo che prosegua per tre gradi di giudizio. Talvolta, come ricordava il collega Pisapia, è anche interesse del minore che la questione si chiuda a livello di indagini ed udienze preliminari; nel caso di detenzione di una fotografia relativa ad un minore, quest'ultimo finisce per essere assorbito dal sistema giudiziario e per questo sottoposto, ad esempio, ad interrogatori. Se, invece, un individuo detiene un numero esorbitante di fotografie il discorso cambia perché, in questo caso, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio sistema di raccolta dati.

Questo, in poche parole, è lo stato della questione da cui derivano tre diverse soluzioni: potremmo lasciare le cose come stanno, oppure escludere il patteggiamento per i casi di detenzione, spaccio e prostituzione minorile da parte del cliente ...

GIUSEPPE FANFANI. Quindi, il patteggiamento verrebbe escluso in tutta la materia ?

PRESIDENTE. No, restano alcune ipotesi minori come, ad esempio, la prostituzione virtuale, la partecipazione ai viaggi e così via.

CAROLINA LUSSANA. L'offerta invece ?

PRESIDENTE. No, attualmente l'offerta è esclusa. Si tratta di tre norme: le prime due prendono in considerazione la detenzione, l'offerta, la messa in distribuzione, la cessione e così via, mentre la terza contempla il rapporto di prostituzione con il minore. Oggi queste fattispecie sono ammesse al patteggiamento, ma la proposta è appunto quella di escludere per esse questo tipo di soluzione.

Quindi direi che, al riguardo, andrebbero esaminati gli articoli 600-*bis*, secondo comma, primo periodo, 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, il problema si pone anche perché, «mediaticamente», il termine patteggiamento è quasi sintomatico di una disponibilità dello Stato a venire incontro ai soggetti che definiscono la pena e ciò, per quanto concerne questa materia, risulta essere piuttosto sgradevole.

Intendo richiamare l'attenzione del signor ministro e dei colleghi poiché se valutiamo il patteggiamento per quello che è — una definizione concordata di una pena con una riduzione fino ad un terzo — e lo confrontiamo con altri istituti come, ad esempio, il rito abbreviato — che non sarebbe escluso in questo caso e che comporta la riduzione di un terzo della pena — dobbiamo contemplare l'eventualità di escludere anche quest'ultimo da tale tipo di giudizi. Infatti, è inutile togliere il patteggiamento se poi lasciamo ad una persona la possibilità di chiedere l'applicazione del rito abbreviato che, come appena ricordato, prevede la riduzione di un terzo della pena.

Io mi annovero tra coloro i quali sostengono che il rito abbreviato andrebbe eliminato a favore di un ampliamento all'infinito del patteggiamento per tutti i tipi di reati. Al riguardo, ho letto oggi sui giornali che molti giuristi illustri — sicuramente più di me — sono d'accordo con la mia tesi. In realtà, il patteggiamento ha la caratteristica di presupporre un accordo

trilatero tra le parti in causa, mentre il rito abbreviato si può considerare un diritto potestativo esercitabile dall'imputato senza che il pubblico ministero abbia alcuna possibilità di incidere.

Detto questo e considerata la particolare sensibilità sociale nei confronti della pedofilia, credo che, oltre a valutare l'ipotesi di un'esclusione del patteggiamento, bisognerebbe prendere in esame anche altri istituti che, come il rito abbreviato, comportano uno sconto della pena.

Credo che questa soluzione sia di difficile applicazione poiché ci costringerebbe ad incidere su uno stato delle cose che, secondo me, andrebbe lasciato così com'è. Di contro, signor presidente, credo che per i reati di maggior gravità sarebbe opportuno prevedere un'aggravante ad effetto speciale, ovvero stabilire un minimo inderogabile di pena. In questo modo il giudice potrebbe disporre di un ampio spettro di scelte e, allo stesso tempo, si eviterebbe di addivenire alla modifica di questi istituti.

SERGIO COLA. Signor presidente, innanzitutto una precisazione. In merito all'eccezione prevista con l'articolo 689 del codice di procedura penale, il disposto dell'articolo 445 fa riferimento solamente alle condanne inferiori a due anni: quindi, mi pare che la mia interpretazione sia la più corretta.

Invece, per quanto riguarda la proposta avanzata, mi pare che tutti i reati presi in considerazione siano puniti attraverso una pena massima di tre anni. Se per la sanzione viene stabilito un termine di questa entità — che, chiaramente, corrisponde all'allarme sociale che il reato comporta — risulta, addirittura, vietata l'emissione di un'ordinanza cautelare. Quindi, mi pare che non prendere in considerazione l'ipotesi del patteggiamento sia una scelta illogica, irrazionale e in contrasto con il codice penale preso nel suo insieme.

Se noi, senza farci prendere da particolare emotività, attribuiamo particolare rilevanza a reati che destano un grande

allarme sociale potremmo risolvere il problema concretizzando le soluzioni teorizzate dall'onorevole Fanfani.

Comunque, ritengo che l'eliminazione della non menzione rappresenti una sorta di tutela, che io riterrei già sufficiente, nei confronti di tutti i cittadini. Se, invece, vogliamo fare di più non possiamo esimerci dal rivisitare la sanzione, altrimenti rischieremo di cadere sicuramente in contraddizione.

Si potrebbe pensare ad un'aggravante ad effetto speciale con determinazione autonoma di pena o, addirittura, alla creazione di un autonomo reato nell'ipotesi caso in cui ricorra un'aggravante. In quest'ultimo caso, però, bisognerebbe specificare il tipo di aggravante e non limitarsi ad enunciarla genericamente.

Se decidessimo, invece, di lasciare inalterato a tre anni il termine massimo della pena, la nostra scelta finirebbe per risultare molto contraddittoria.

FRANCESCO BONITO. Signor presidente, vorrei dire qualcosa al riguardo anche per non lasciare incompiuto il mio precedente intervento.

Richiamando tutte le considerazioni da me espresse, vorrei sottolineare due circostanze di fatto o, per meglio dire, due necessità che il legislatore dovrebbe sempre tenere a mente nel momento in cui svolge la sua precipua funzione.

Noi ci stiamo occupando del regime sanzionatorio rispetto a fatti che percepiamo come particolarmente gravi e degni della nostra attenzione. Proprio per questo dobbiamo anche considerare che l'eventuale grave sanzione deve, comunque, essere applicata a seguito di un particolare procedimento che prende il nome di processo penale. Dobbiamo essere consapevoli che la ragionevole durata del processo — prevista dalla Costituzione — rappresenta la prima garanzia di tutela della collettività e delle vittime dei reati, inclusi i delitti di cui ci stiamo occupando. Pertanto, nel rivolgere la nostra attenzione critica nei confronti dei riti alternativi (quali il patteggiamento ed il giudizio abbreviato), dobbiamo altresì essere consapevoli che,

smantellandone l'apparato, otteniamo il risultato di rendere più gravoso il processo ordinario.

Non guardiamo, allora, sempre con sospetto a questi istituti, poiché ne esistono di seri, importanti, che hanno svolto - per unanime riconoscimento - un ruolo fondamentale nel processo e nelle funzioni extra processuali. Il patteggiamento, nel caso particolare al nostro esame - è bene sottolinearlo e ricordarlo - si potrà applicare se ci sarà un avvocato difensore a richiederlo - ma questo accadrà facilmente -, se un pubblico ministero darà il proprio assenso e se vi sarà un giudice terzo che riterrà congruo il rito alternativo ed il suo esito. Tutto questo, a mio avviso, costituisce una garanzia più che sufficiente, ritenendo accettabile il testo faticosamente definito dopo un opportuno confronto tra le forze politiche; qualora, però, si intendesse comunque intervenire, nella convinzione di operare positivamente in direzione di un possibile miglioramento del provvedimento - ipotesi su cui vorrei comunque sentire i colleghi di gruppo e soprattutto la relatrice -, non sarei contrario ad inserire l'ipotesi di un aggravante speciale per i fatti di particolare gravità, in linea con la proposta del collega Fanfani, mantenendo la disciplina concepita nel suo impianto centrale.

Le modifiche, in tal caso, riguarderebbero, sia la parte in cui non si prevede la menzione dell'interdizione nel certificato penale, problema di cui si è precedentemente discusso, sia la tipizzazione di un'ipotesi grave rispetto a quella sinora concepita. Forse, procedendo in questa direzione, potremmo pervenire in Commissione ad una rapida intesa che ci consenta di dare nuovo corso ai nostri lavori.

CAROLINA LUSSANA. Signor presidente, vorrei esprimere una serie di osservazioni a completamento di alcune delle riflessioni svolte in questa sede. Il patteggiamento, così come gli altri riti che prevedano sconti di pena, dovrebbe garantire non solo una deflazione dei processi penali ma anche la certezza della pena.

Questo viene meno, però, quando, a fronte di un massimo edittale limitato a tre anni, la possibilità di patteggiare o di accedere al rito abbreviato, e ottenere sconti di pena, consentono - anche in virtù dell'applicazione di alcuni benefici (sospensioni, condizionali...) - che non sia comminata alcuna pena.

Pur comprendendo le ragioni di sistematicità del sistema penale evidenziate dagli onorevoli Fanfani e Bonito, ritengo necessario garantire la collettività attraverso la puntuale punizione di chi compie atti come quelli alla nostra attenzione. Dovrebbe far riflettere tutti la facilità con cui un detentore di centinaia di foto pedopornografiche, condannato a tre anni, grazie al patteggiamento, possa ottenere il risultato di non scontare neppure un giorno di detenzione, «cavandosela», a giudizio dei cittadini, con davvero troppo poco. Se è vero che la maggioranza dei colleghi della Commissione è costituita da giuristi, è altrettanto certo che esiste un buon senso comune di cui dovremmo tener conto anche in questa sede, per non dimenticare mai il significato del lavoro che ci compete; allo stesso modo, appare essenziale valutare opportunamente l'efficacia della norma su cui intervenire. In altri termini, l'obiettivo da porci sarà quello di riuscire a sanzionare in modo deciso determinati comportamenti che integrino gli estremi della pedopornografia. A mio avviso, la soluzione migliore sarebbe quella di escludere dal patteggiamento e anche dal rito abbreviato tutti i reati di cui si discute, proprio per gli effetti prodotti sul piano pratico da tali istituti, fermo restando che già adesso il giudice potrebbe modulare in modo discrezionale la pena (fino ad un massimo di tre anni) a seconda della gravità del reato commesso, operando, quindi, una distinzione tra il detentore di una singola foto e il detentore di centinaia o migliaia di esse. Diversamente, se questo non fosse possibile, sarei comunque favorevole ad accogliere la proposta di elevare il massimo edittale della pena oppure, qualora si intendesse perseguire diversa strada, di introdurre un'aggravante che - nonostante

l'applicazione dei benefici — renda possibile comminare una pena certa, sia pur ridotta, piuttosto che tradursi nell'impunibilità del reato.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, in ordine all'ipotesi dell'aggravante speciale, proporrei di riformulare l'articolo 3 del testo base, (sostitutivo dell'articolo 600-*quater* del codice penale), aggiungendo, infine, il seguente periodo: « Se per la qualità e la quantità del materiale detenuto o procurato, o per le modalità dell'azione, il fatto è ritenuto di particolare gravità la pena è della reclusione non inferiore a... », stabilendo, ovviamente, un limite minimo della pena, sistematicamente accettabile.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Una tale aggravante deve essere prevista non solo per l'ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'articolo 600-*quater*, ma anche nelle ipotesi di prostituzione minorile se il cliente sia maggiorenne e in caso di cessione o di offerta del medesimo materiale, ai sensi dell'articolo 600-*ter* quarto comma. Ritengo, comunque, che la proposta del deputato Fanfani, condivisa dal deputato Lussana, possa essere adottata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Concordo sulla proposta del collega Fanfani; suggerirei, però, di modificare la formula « non inferiore a... » che non credo possa essere utilizzata; si pone, infatti, un problema di tassatività della pena. Si potrebbe, piuttosto, stabilire un limite massimo.

GIUSEPPE FANFANI. Il ministro suggeriva opportunamente di prevedere una formula simile anche negli altri due casi...

GIOVANNI KESSLER. Presidente, mi pare che però la proposta dell'onorevole Fanfani fosse quella di fissare un minimo...

PRESIDENTE. Sì, ma non si può fissare un minimo senza un massimo...

GIOVANNI KESSLER. Ma il limite massimo rimarrebbe quello attualmente previsto, ovvero di tre anni. Se così è, stabilire anche un minimo consentirebbe di meglio determinare la pena.

PRESIDENTE. In sé, onorevole, la formula « non meno di », significa che il tempo di condanna può variare da un minimo « x » fino ad un massimo di vent'anni...

GIOVANNI KESSLER. Mi scuso, forse non avevo ben compreso, presidente. Avevo inteso che quella formula riguardasse esclusivamente la fissazione di un valore minimo di riferimento per ragioni di certezza della pena e che si mantenessero i tre anni di reclusione come massimo della condanna.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, anche lei intendeva definire il minimo rispetto ad un massimo invariato di tre anni?

GIUSEPPE FANFANI. Ho usato questa formula desumendola da altre norme...

PRESIDENTE. Sì, appunto, ma non credo intendesse definire un minimo rispetto ad una pena massima di tre anni, quanto il minimo di una pena. Ritengo, in ogni caso, preferibile usare la formula « fino a... », ad esempio fino a cinque anni, capovolgendo la formula prevista per la ricettazione, stabilendo che nei casi individuati la pena vada da un minimo di uno ad un massimo di cinque anni.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Prima che la relatrice intervenga vorrei specificare la natura della riflessione che volevo sottoporre alla Commissione.

Riesaminando tutti gli articoli contenenti ipotesi da noi ammesse al patteggiamento, abbiamo ritenuto che gli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter* e 600-*quater* meritassero una riflessione.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Quando avete parlato di queste cose io non c'ero!

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Io ricordo che era presente.

PRESIDENTE. Diciamo che si tratta di tre casi.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Sì! La prostituzione minorile, la detenzione, la cessione e l'offerta: è da oggi pomeriggio che ne stiamo parlando!

Ritengo che le proposte avanzate dagli onorevoli Fanfani e Lussana siano meritevoli di attenzione, quindi le valuteremo non appena verranno formalizzate. In ogni caso, credo debba essere trovata una soluzione anche per gli articoli 600-*bis* e 600-*ter*, laddove si parla anche di cessione ed offerta.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Dov'è che nel 600-*bis* si parla di cessione ed offerta?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Onorevole Lucidi, noi abbiamo voluto ammettere al patteggiamento tutte le fattispecie di reato riguardanti la prostituzione e la pedofilia — e che, comunque, considerano i minori delle vittime — per le quali è previsto un massimo di pena corrispondente a tre anni.

Ora vogliamo riconsiderare il problema poiché abbiamo pensato che fra tutte le ipotesi di reato ammesse al patteggiamento ve ne sono alcune — come quella, ad esempio, relativa alla prostituzione minorile — che meritano una riflessione.

La detenzione, la diffusione o la cessione di materiale pedopornografico cosiddetto virtuale, nonché la partecipazione consapevole a viaggi aventi scopo sessuale sono considerati reati meno gravi per i quali il patteggiamento può considerarsi ammissibile. Di contro, ritengo che l'avvalersi da parte di un maggiorenne di una prostituta minorenni — di età compresa

tra i quattordici e i diciotto anni — sia un reato meritevole quantomeno di un'ulteriore riflessione. Voglio dire che un reato, a seconda delle circostanze, può essere considerato più o meno grave; quindi, a mio avviso, bisognerebbe prevedere un'aggravante anche per la fattispecie di reato prevista dall'articolo 600-*bis*, primo comma.

Onorevole Lucidi, è dalle due del pomeriggio che stiamo trattando questo argomento!

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Mi scusi ministro, non mancherò di rileggere attentamente il resoconto stenografico della seduta; in ogni caso sono convinta che non abbiamo parlato di questo dalle due di oggi pomeriggio. Infatti, dagli interventi dei colleghi ho colto altri intendimenti rispetto alla riflessione di poco fa.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Lucidi. Il problema dell'esclusione del patteggiamento è stato posto dal ministro in riferimento a tre casi specifici; mi riferisco alla detenzione, alla cessione e al rapporto di prostituzione che interviene tra un adulto ed un minore.

Per quanto concerne le aggravanti il dibattito si è limitato solamente ai casi della detenzione e della cessione.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Signor presidente, mi sembra che la riflessione non abbia assolutamente affrontato queste problematiche. Debbo dire, però, che siccome sono il relatore — quindi la mia è una funzione di servizio nei confronti dell'intera Commissione — non ho problemi a che si addivenga ad un aggiornamento di riflessione nei confronti del testo al nostro esame. Tuttavia, se si continua a procedere in questo modo, credo non si arriverà mai ad un accordo poiché si porrebbero continuamente nuove questioni.

Tutto il lavoro finora svolto dalla Commissione ha preso in considerazione la decisione quadro europea, rispetto alla quale abbiamo ipotizzato e definito tutte le sanzioni finora introdotte.

Apprezzo fortemente il supplemento di riflessione che vi è stato, il quale tuttavia — mi permetto di dirlo — ha fatto riemergere elementi di valutazione e di approfondimento già emersi nel dibattito in Commissione.

Detto questo, credo che la proposta di legge al nostro esame abbia introdotto nell'ordinamento un elemento fortemente innovativo; faccio espresso riferimento alla previsione della pena accessoria per questo tipo di reati. Come ben ricordava l'onorevole Cola, tale pena accessoria interviene nonostante l'articolo 445 del codice di procedura penale l'abbia espressamente esclusa nel caso di patteggiamento comportante una condanna inferiore ai due anni.

Attraverso questa soluzione siamo riusciti a cogliere un'esigenza di sicurezza che caratterizza la comunità rispetto agli autori di questo tipo di reati. Esigenza di sicurezza che intendiamo soddisfare precludendo a costoro lo svolgimento di attività a prevalente contatto con minori. Vorrei anche si comprendesse l'entità delle misure previste e la capacità — ad esse correlata — di incidere pesantemente sulla vita professionale di alcuni soggetti, posto che la loro applicazione risulterà particolarmente inficiante per certe figure (si pensi al caso dell'istruttore di ginnastica, dell'allenatore di una squadra di calcio giovanile, dell'educatore). Tuttavia, queste sono scelte che condividiamo e sosteniamo in maniera forte e rigorosa.

Sul punto, peraltro, ritengo di poter anche condividere, accogliendola, la proposta presentata dal ministro in questa sede — e da tutti condivisa —, ovvero prevedere menzione della condanna, o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel certificato penale, rilasciato a domanda dell'interessato. A riguardo, mi sembra di poter riscontrare una convergenza di fondo, essendo intendimento comune quello di dar valore alla scelta compiuta.

Ricordo che alcuni giorni fa, la madre di Silvestro Delle Cave, al momento dell'uscita dal carcere di uno dei complici dell'omicidio di suo figlio, omicidio di

pedofilia, sottolineava come la sua preoccupazione principale fosse che costui ritornasse nella comunità e potesse reiterare il proprio crimine. Abbiamo raccolto tale preoccupazione allora, e lo facciamo oggi, rispondendo in modo forte alle sollecitazioni degli organi di stampa, rispetto all'allarmante possibilità che questi soggetti siano in grado di rinnovare la loro azione nei confronti di altri minori.

Peraltro, intervenendo al riguardo, vorrei evidenziare come l'interdizione, la pena accessoria, valga a prescindere dalla quantità del materiale pornografico detenuto. Invito a riflettere su questo. Anche chi scaricasse da Internet una sola foto verrebbe condannato e interdetto dall'esercizio di attività a contatto prevalentemente con i minori. La reputo una misura molto seria, ed insisto sul punto per lanciare un messaggio, evidenziando quanto tale soluzione voglia rispondere ad una esigenza sociale.

La seconda riflessione che vorrei svolgere riguarda invece il patteggiamento. Ricordo che già in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, avvenuta in Commissione — come pure nel corso della seduta odierna (seppure in forma più sintetica rispetto alla fase precedente) —, alcuni colleghi avevano richiamato l'esigenza di una razionalità del sistema. In relazione a ciò, valutammo di escludere il ricorso al patteggiamento per i reati più gravi, legati alla pornografia minorile o alla violenza sessuale, considerando soprattutto quei reati puniti con una pena superiore ai tre anni. Molti colleghi hanno peraltro evidenziato quanto sia funzionale allo svolgimento del processo in tempi equi il rito del patteggiamento.

Dinanzi alla scelta di intraprendere un percorso ben definito, prevedendo l'esclusione del patteggiamento per alcuni reati, ritengo, tuttavia, necessario soffermare la nostra attenzione sia sul carattere di questo istituto — tema sul quale hanno speso parole persone ben più competenti di me —, sia sulle sanzioni relativamente alle quali discutiamo del patteggiamento stesso. Se è vero che la pena misura il

disvalore dell'atto compiuto, non trovo ragionevole escludere il patteggiamento per un reato punito fino a tre anni, solo perché porta il titolo di detenzione di materiale pornografico, senza considerare altre fattispecie criminose, punite anche con una sanzione più grave.

Dico questo non nel senso di ottenere una riduzione del patteggiamento ma piuttosto rispetto ad una scelta di sistema che è necessario compiere. Vede, presidente, il reato di maltrattamento del minore è punito fino a cinque anni dall'ordinamento. Una persona in carne ed ossa viene picchiata, e la lesione, il danno prodotto fisicamente, può portare anche all'applicazione di una sanzione di cinque anni. A fronte della particolare gravità di tale condotta, non riscontro, però, riflessione analoga a quella svolta con riferimento alla fattispecie al nostro esame: in tal senso, lo squilibrio appare evidente. Eppure, non si comprende il motivo per il quale, nell'ipotesi di maltrattamento o violenza, non dovremmo assolutamente porci il problema dell'esclusione del patteggiamento, o perché non sia l'opinione pubblica a farlo, diversamente da quanto avviene per l'ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico.

Il ministro, ciò nonostante, sostiene la necessità di affrontare la questione riguardo alle fattispecie di reato oggetto del provvedimento al nostro esame. Personalmente, ritengo, però, che non sia questa la sede per affrontare compiutamente problema. Se una discussione sui problemi sollevati dagli onorevoli Lussana e Bonito, e su quanto lei stesso ha osservato, presidente, deve essere svolta, la questione non dovrà essere affrontata rispetto ad un provvedimento specifico, ma in seno ad una discussione più generale sulla nostra procedura penale, e sulla volontà del legislatore di mantenere in vigore la scelta del rito del patteggiamento o del rito abbreviato.

Soprattutto, signor presidente, non vorrei che provvedimenti capaci di incidere su alcune norme del codice penale costituissero il pretesto attraverso cui aggredire il sistema. Se vogliamo questo, allora discu-

tiamo del sistema, del suo funzionamento, della sua efficacia, ma non creiamo degli squilibri semplicemente perché ci interessa risolvere questioni afferenti ad un singolo segmento, perché di squilibrio si tratterebbe.

Poiché non è questa la sede per affrontare il reato di maltrattamento o di sottrazione di minore (puniti il primo da uno a cinque anni, il secondo da uno a tre), concludo invitando tutti noi ad usare estrema attenzione alle scelte che operiamo, non demolendo ciò che di buono è stato fatto con il provvedimento al nostro esame. Rischiamo di escludere, per reati gravi, il ricorso al patteggiamento e soprattutto lo stiamo facendo per quei delitti dove il bene protetto è la persona del minore che subisce violenza, quando nel nostro paese, ormai, il problema venuto in evidenza — come dichiarano gli operatori della polizia, le associazioni deputate a lavorare nel campo della tutela minorile, i magistrati — è la difficoltà di colpire non già chi detiene materiale pornografico ma chi lo produce. Non vorrei, allora, che distraessimo la nostra attenzione solo sul primo e non sul secondo responsabile. A riguardo, colgo nella proposta del collega Fanfani un'iniziativa interessante, sostanzialmente condivisa anche dagli altri colleghi intervenuti, immaginando un aggravamento del reato di detenzione che, appunto, consenta, in determinati casi, di colpire il reato con una pena maggiore. Ritengo che tale ipotesi possa essere presa in considerazione.

Mi permetto però di osservare, in qualità di relatrice del provvedimento, di non aver colto nella proposta dell'onorevole Fanfani, né in quella dei colleghi che lo hanno preceduto, ad eccezione dell'onorevole Lussana, l'intenzione di collegare questa soluzione alla revisione della disciplina dell'esclusione del patteggiamento, così come previsto sinora, estendendo anche al caso di cui si discute l'esclusione stessa, a motivo dell'introduzione della richiamata aggravante.

A questo riguardo mi permetto, come relatore, di affermare (in relazione a quanto già precisato) che non ho colto tale

nesso — sul quale, tra l'altro, ho anch'io delle perplessità — nelle proposte avanzate dai colleghi.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor presidente, credo si ignori che il patteggiamento è subordinato al parere del pubblico ministero ed alla decisione del magistrato giudicante. Stiamo dando per scontato che al patteggiamento, una volta chiesto, conseguano i relativi benefici.

Vorrei far presente al ministro che in questo modo si rende un grande servizio agli imputati. È ovvio, infatti, che se si pongono queste preclusioni nessun imputato di reati di questo tipo abbandonerà la richiesta di patteggiamento per privilegiare quella relativa al giudizio abbreviato. Infatti, nel caso in cui il giudice abbia già valutato il fatto, riconducendolo ad una sua specifica dimensione, quasi sicuramente applicherà al soggetto imputato la pena minore.

Finché vi sarà la possibilità per l'imputato di sfruttare l'istituto del giudizio abbreviato, state sicuri che nessuno più sarà motivato ad utilizzare quello del

patteggiamento. Il giudizio abbreviato, infatti, impone la riduzione della pena e legittima i successivi giudizi in appello ed in Cassazione.

PRESIDENTE. Colleghi, mi pare che gli interventi fin qui svolti siano stati numerosi ed interessanti.

Alla luce del dibattito svoltosi e della richiesta del deputato Lussana di fissare il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, se non vi sono obiezioni, fisso tale termine alle ore 18 di lunedì 30 maggio 2005.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 luglio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

